



A.I.M.M.F.

Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia

Aderente alla "Association Internationale des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille"

www.minoriefamiglia.it

Alla sig.ra Ministra della Giustizia
Prof.ssa Marta Cartabia

alla Signora Presidente del Senato
Maria Elisabetta Alberti Casellati

al signor Presidente della Camera
Roberto Fico

al Capo di Gabinetto
dott. Raffaele Piccirillo

al Capo dell'Ufficio legislativo
dott.ssa Franca Mangano

al Capo Dipartimento Affari
Legislativi della giustizia

al Capo della Ragioneria di Stato
Biagio Mazzotta

Oggetto: riflessioni critiche sulla concreta fattibilità della riforma relativa al rito unificato in materia di persone, famiglie e minori e all'introduzione del "Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie" prevista nello schema di decreto attuativo della legge n.206/2021 (atto parlamentare n.

407) unitamente allo schema di decreto attuativo dell'Ufficio per il Processo (atto parlamentare n. 406).

L'AIMMF, preso atto del contenuto dei decreti attuativi predisposti dalla Commissione Ministeriale all'uopo istituita e dei pareri favorevoli nei giorni scorsi espressi dalle Commissioni Giustizia di Senato e Camera, quanto alla istituzione del "Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie", non può esimersi dall'esprimere alle SV la propria vivissima preoccupazione, oltre che per il mancato accoglimento degli ordini del giorno sulla collegialità multidisciplinare nonostante il parere favorevole della Ministra, per le gravissime criticità relative alla fattibilità di una riforma strutturale così impegnativa, con riferimento alla prossima entrata in vigore del rito unificato e all'istituzione, a partire dal 31.12.2024 e con completamento al 1.1.2030, del tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie.

Quanto al primo profilo, appare necessaria l'implementazione del processo telematico prevista per il giugno 2023 nei tribunali per i minorenni, come viene espressamente prospettato nella relazione illustrativa dello schema di decreto delegato. Tanto è imposto dalla previsione del PNRR ed è giustificato dagli adempimenti richiesti dal nuovo rito, oltre che dal già vigente art. 38 disp. att. c.c. L'unificazione della giustizia minorile e familiare non può, inoltre, prescindere dall'unificazione dei registri informatici di tutti gli uffici giudiziari. La mancata realizzazione della digitalizzazione e la notevole carenza del personale amministrativo negli uffici minorili, che neppure hanno beneficiato delle risorse del PNRR con riferimento all'ufficio per il processo, determineranno inevitabilmente la paralisi degli interventi in favore dei minori.

E' di tutta evidenza, infatti, che la prevista radicale emarginazione dalle istruttorie dei giudici onorari, grazie ai quali soprattutto i tribunali per i minorenni più oberati riescono a garantire un adeguato e specializzato funzionamento del servizio, porterà a grandi difficoltà nell'espletamento interventi in situazioni prevalentemente emergenziali e gravissimi ritardi nella risposta giudiziaria.

L'applicazione del nuovo rito senza gli auspicati correttivi, determinerà, infatti, gravi disfunzioni. Da un lato, la limitatissima delegabilità delle attività istruttorie ai giudici onorari, dall'altro i serrati adempimenti imposti dal novellato procedimento ex art. 403 c.c. e gli stretti termini per l'espletamento dell'udienza di comparizione conseguente all'assunzione di provvedimenti urgenti, cui si aggiungono gli adempimenti relativi all'udienza di prima comparizione e all'udienza di precisazione delle

conclusioni, peraltro non delegabili, porranno a breve termine i giudici nella necessità di valutare la tenuta costituzionale delle norme.

L'assenza di un aumento dell'organico è infatti in contrasto con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo e delle convenzioni internazionali ed in particolare del "principio dell'urgenza" insito nei procedimenti minorili.

L'articolo 20 regole di Pechino, rubricato "Evitare inutili ritardi", prevede: "Ogni caso, fin dall'inizio, deve essere trattato rapidamente, evitando ritardi".

Il punto 4.50 delle Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa su una giustizia a misura di minore recita: "In tutti i procedimenti che vedono coinvolti minori, si dovrebbe applicare il principio dell'urgenza al fine di fornire una risposta rapida e proteggere l'interesse superiore del minore, rispettando al tempo stesso il principio della supremazia del diritto".

Ove i tribunali per i minorenni fossero chiamati a scegliere se sentire le parti dopo molti mesi davanti al Giudice Togato, o incaricare comunque il Giudice Onorario di sentirle nell'immediatezza, sarà dunque inevitabile valutare la tenuta costituzionale delle norme.

Prescindendo dalle considerazioni già espresse in altri documenti circa la perdita di specializzazione, l'unica alternativa sarebbe quella di aumentare contestualmente l'organico, così come si fece quando venne riformato il rito in materia di controversie di lavoro con la Legge 533/73, il cui art. 25 (Aumento dell'organico della magistratura. Onere finanziario), stabiliva: "Il ruolo organico della magistratura è aumentato di trecento unità, con una maggiore spesa annua complessiva di lire 1.373.040.000".

Con riferimento all'istituendo TPMF, l'AIMMF ribadisce con forza l'irrealizzabilità dello stesso, in assenza di nuove risorse e di un imponente ampliamento delle piante organiche dei magistrati e del personale amministrativo. In proposito, è mancato da parte degli organi competenti uno studio di fattibilità, nonostante le rappresentate criticità siano state plasticamente evidenziate dalla ricognizione dei carichi di lavoro della maggioranza degli uffici minorili, compiuta con la preziosa collaborazione dei presidenti e dei procuratori minorili e portata tempestivamente all'attenzione del legislatore. Si segnala particolarmente, oltre alla possibilità di apporto alle sezioni circondariali, soprattutto nelle sedi medio- piccole, di un limitatissimo apporto di giudici dei tribunali ordinari, anche la mancata previsione di un apporto in favore della istituenda Procura del TPMF, che sarà gravata da competenze decisamente superiori alle forze già insufficienti al momento esistenti, da parte degli uffici ordinari.

Vi è, inoltre, un serio rischio di perdita di specializzazione, in ragione anche della marginalizzazione nell'ufficio per il processo dei giudici onorari e della prevedibile drastica decurtazione dei compensi per le attività in esso svolta dagli stessi, che sarà conseguente alla mancata equiparazione a tali fini all'attività svolta in sede processuale, che è stata drasticamente ridotta.

Quanto rappresentato e paventato si tradurrà in un'inevitabile perdita di professionalità e di specializzazione sia dei magistrati, di cui è consentito l'accesso anche se di prima nomina (in violazione del relativo principio previsto dalla legge – delega ed esplicitato nella relazione della Commissione Luiso), che dei giudici onorari esperti, con serie ripercussioni sulla tutela dei soggetti deboli e in particolare dei minori.

Al fine di porre rimedio alle rappresentate criticità, l'AIMMF auspica che all'entrata in vigore del rito si accompagni l'implementazione della digitalizzazione degli uffici minorili, un aumento degli organici sia dei magistrati che del personale amministrativo e/o l'estensione della delegabilità dell'attività istruttoria ai giudici onorari. Quanto alla parte relativa all'istituzione del TPMF, si esprime l'auspicio essa che sia stralciata in attesa del reperimento delle necessarie risorse, o che, in via subordinata, sia interamente prorogata la sua entrata in vigore al 1 gennaio 2030.

Roma 22 settembre 2022

La Presidente
dott.ssa Cristina Maggia

